



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 febbraio 2013
(OR. en)**

5822/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0213 (NLE)**

**AVIATION 10
OC 38**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 17.2.2013

DECISIONE N. .../2013/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione dell'accordo che stabilisce un quadro generale
per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea
e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C [...] del [...], pag.

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione l'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea ("accordo").
- (2) L'accordo è stato firmato il 20 dicembre 2012, con riserva della conclusione in una data successiva.
- (3) È necessario stabilire le modalità procedurali relative alla partecipazione dell'Unione al comitato misto istituito dall'accordo.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea è approvato a nome dell'Unione¹.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al punto 13.2 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione in sede di comitato misto istituito dal punto 7 dell'accordo.

Articolo 4

1. La Commissione, dopo aver consultato il comitato speciale nominato dal Consiglio, stabilisce la posizione che l'Unione deve assumere in sede di comitato misto, per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo e in relazione all'adozione degli allegati dell'accordo e degli emendamenti ai suddetti allegati.

¹ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 16 del 19.1.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

2. La Commissione può assumere le eventuali iniziative appropriate a norma dei punti 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'accordo.

Articolo 5

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull'attuazione dell'accordo.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a , il

Per il Consiglio

Il presidente
